

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI**

Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 43 DEL 16/03/2020

OGGETTO:

Regolamento per la nomina e funzionamento dei Seggi di Gara e delle Commissioni Giudicatrici per appalti di lavori, servizi e forniture affidati dal Consorzio.

Approvazione.

L'anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di MARZO nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, Via delle Dalie n. 5 - Z.I. - Modugno, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

Pate Dott. Paolo - **Presidente**

Basile Dott. Francesco

Di Febo Ing. Massimiliano

Liso Dott. Salvatore

Paradiso ing. Michele

presente	assente
X	
X	
X	
X	
X	

Collegio dei Revisori dei Conti

Quagliarella Dott. Michele - **Presidente**

Benevento Dott. Alessandro

Delvecchio Dott. Vincenzo

	X
X	
X	

Partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale avv. Domenico Mariani con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ing. Giuseppe Antonio Latrofa, Responsabile della Struttura MOP, come da attestazione sotto riportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "*Regolamento per la nomina e funzionamento dei Seggi di Gara e delle Commissioni Giudicatrici per appalti di lavori, servizi e forniture affidati dal Consorzio. Approvazione.*", riferisce quanto segue:

- ✓ l'art. 77 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- ✓ l'art. 77 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- ✓ il punto 5.2. delle Linee Guida n.3 specifica che in ogni procedura di gara il controllo della documentazione amministrativa allegata all'offerta è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- ✓ il punto 5.3. delle Linee Guida n.3 riporta che nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice;
- ✓ l'art. 216 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- ✓ il Consiglio di Stato (sez. sez. III, sentenza n. 4865/2019) ha chiarito che in ragione della sospensione dell'obbligo di utilizzo dell'Albo dei Commissari, determinata con la legge 55/2019, il comma 12 dell'articolo 216, pur non dovendosi interpretare letteralmente come necessità di definire un vero e proprio regolamento, rileva, sotto il profilo sostanziale, che la commissione di gara debba essere costituita secondo regole di trasparenza e competenza;
- ✓ a tal fine questo Ente ha ritenuto di dotarsi di un regolamento interno che definisca le modalità generali di nomina e funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici;
- ✓ la Struttura di Monitoraggio Opere Pubbliche ha così predisposto l'allegato Schema di Regolamento che definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Ente alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza. Le disposizioni previste per la nomina del seggio di gara potranno essere utilizzate anche relativamente alle procedure di gara al prezzo più basso;

Il Consiglio di Amministrazione

udita la relazione del Presidente e su proposta dello stesso;,
VISTO il vigente D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO di dover procedere con l'approvazione dell'allegato schema del "Regolamento per la nomina e funzionamento dei Seggi di Gara e delle Commissioni Giudicatrici per appalti di lavori, servizi e forniture affidati dal Consorzio";
VISTA l'attestazione sotto riportata dal Responsabile dell'istruttoria;
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare, come con la presente deliberazione si approva, l'allegato schema del "Regolamento per la nomina e funzionamento dei Seggi di Gara e delle Commissioni Giudicatrici per appalti di lavori, servizi e forniture affidati dal Consorzio";
3. di sottoporre l'allegato Regolamento all'approvazione dell'Assemblea Generale dell'Ente ai sensi dell'art.11 co. 4 lett. m) dello Statuto Consortile nella prima seduta utile;
4. di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari;
5. la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Il sottoscritto attesta che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno li, 02/03/2020

Il Responsabile Struttura MOP
(Ing. Giuseppe [redacted])


Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno li, 16/03/2020

Il Direttore Generale
(Avv. [redacted])

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Domenico Mariani
[redacted]

Il Presidente
[redacted]



Consorzio ASI di Bari

REGOLAMENTO

NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA PER APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE BANDITI DAL CONSORZIO ASI DI BARI

Indice:

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Seggio di gara e Commissione giudicatrice – attività propedeutica, nomina e funzioni

3.1 – Seggio di Gara

3.2 – Commissione giudicatrice

Art. 4 – Nomina dei commissari

Art. 5 – Compensi

Art. 6 – Funzionamento della Commissione

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

Visto l'art. 77 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Visto l'art. 77 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che i commissari siano scelti:


- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto il punto 5.2. delle Linee Guida n.3 il quale specifica che in ogni procedura di gara il controllo della documentazione amministrativa allegata all'offerta è svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

Visto il punto 5.3. delle Linee Guida n.3 il quale riporta che nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba) – P.IVA 00830890729



Consorzio ASI di Bari

supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della Commissione nominata ex articolo 77 del Codice;

Visto l'art. 216 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Considerato che il Consiglio di Stato (sez. sez. III, sentenza n. 4865/2019) ha chiarito che in ragione della sospensione dell'obbligo di utilizzo dell'Albo dei Commissari, determinata con la legge 55/2019, il comma 12 dell'articolo 216, pur non dovendosi interpretare letteralmente come necessità di definire un vero e proprio regolamento, rileva, sotto il profilo sostanziale, che la Commissione di gara debba essere costituita secondo regole di trasparenza e competenza;

Considerata la opportunità di definire dei criteri generali di funzionamento dei seggi di gara e delle commissioni nonché di nomina dei componenti dei predetti seggi e commissioni;

Con deliberazione di C.d.A. n. ____ del ____/____/2020 è stato approvato il seguente "Regolamento per la nomina e funzionamento dei Seggi di Gara e delle Commissioni Giudicatrici per appalti di lavori, servizi e forniture affidati dal Consorzio":

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Ente alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

Le disposizioni previste per la nomina del Seggio di gara potranno essere utilizzate anche relativamente alle procedure di gara al prezzo più basso;


2. La predisposizione del presente documento è opportuna ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture dell'Ente quando

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba) – P.IVA 00830890729



Consorzio ASI di Bari

il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fosse applicabile tale norma. Le disposizioni previste per la nomina del Seggio di gara potranno essere utilizzate anche relativamente alle procedure di gara al prezzo più basso;


2. Fermo restando che ai sensi della vigente normativa la Commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche del vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara. In via ordinaria, tuttavia, si ritiene che il compito di vagliare la documentazione amministrativa debba essere eseguito – visto il punto 5.2. delle Linee Guida n.3 - dal RUP e/o da un Seggio di gara istituito ad hoc in ragione della tipologia di procedura come specificato nel successivo art.3 punto 3.1;
3. Poiché l'Ente non è ancora provvisto di un idoneo strumento informatico per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara ovvero di una piattaforma telematica di e-procurement, al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'articolo 40 comma 2 del Codice e quindi di garantire il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento, nelle more delle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure e come indicato con nota del 19/10/2018 da parte dell'ANCI, nelle procedure di gara dovrà essere previsto di richiedere la trasmissione della documentazione, relativa all'offerta tecnica e/o economica, firmata digitalmente in formato "CADES" su supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB), all'interno di busta chiusa, sigillata e controfirmata.
Quando sarà possibile operare con l'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica, la Commissione giudicatrice potrà, eventualmente, lavorare con riunioni in modalità virtuale.

ART. 3 – SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE – ATTIVITA' PROPEDEUTICHE, NOMINA E FUNZIONI

1. La dinamica procedurale che il R.U.P. deve seguire per la finalità della individuazione dei membri della Commissione di gara, è così sintetizzata:
 - a) verifica preventiva dell'esistenza di competenze ed esperienze interne e quindi scelta dei componenti della Commissione di gara tra i dirigenti/funzionari già dipendenti della stazione appaltante;
 - b) verifica con riferimento alla specifica procedura di gara, ai sensi del comma 4 dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016, della possibilità della nomina del R.U.P. a membro o presidente della Commissione di gara;
 - c) applicazione del principio di rotazione delle nomine come previsto dal successivo art.4 punto 4 del presente Regolamento.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba) – P.IVA 00830890729



Consorzio ASI di Bari

3.1 - SEGGIO DI GARA


2. La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo amministrativo, denominato "Seggio di gara", composto come segue:
 - a. procedure aperte: il R.U.P. o un funzionario di fascia C e due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
 - b. procedure negoziate sopra l'importo di € 40.000,00: il R.U.P. o un funzionario di fascia C e due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
 - c. procedure negoziate fino a 40.000,00: il R.U.P. o un dipendente incaricato, di fascia C o B, che relazioni in merito alle operazioni di gara e proponga l'ammissione;
3. Per la costituzione del Seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa dell'Ente;
4. La procedura si svolge come segue:
 - seduta pubblica (o riservata, ove ammissibile in caso di gestione telematica della gara) di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta;
 - sedute riservate relativa all'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo processo (eventuale soccorso istruttorio) fino alla proposta di ammissione/esclusione dei concorrenti;
5. Come esplicitato dal punto 5.2. delle Linee Guida n.3 in ogni procedura di gara il controllo della documentazione amministrativa allegata all'offerta è svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
6. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, possa o debba avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice o di una Commissione nominata ad hoc che può coincidere con il Seggio di gara individuato per il controllo della documentazione amministrativa.
7. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice nominata ex articolo 77 del Codice.

3.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

8. La Commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 - 70026 - Modugno (Ba) - P.IVA 00830890729



Consorzio ASI di Bari

in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

9. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara.


Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto preferibilmente tra il personale con ruoli apicali, cui dovrà essere conferita apposita delega nel provvedimento di nomina della Commissione.

I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, con esclusione, ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, del R.U.P.;

10. Ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del R.U.P., l'eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento alla funzione di commissario di gara e Presidente della Commissione giudicatrice, deve essere valutata in concreto dalla stazione appaltante verificando la capacità di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l'esito. Sussiste in ogni caso una situazione di incompatibilità sostanziale nel caso in cui il R.U.P. ha partecipato alla elaborazione degli atti di gara (lettere di invito, bando e/o disciplinare) e del capitolato speciale d'appalto;
11. Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Per l'assunzione dell'incarico, pertanto, devono rendere apposita dichiarazione sotto forma di autocertificazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione;
12. Per ogni Commissione è nominato un segretario individuato tra il personale appartenente alla categoria B o C. Il segretario non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione;
13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, non può essere rinominata la medesima Commissione, salvi i casi di comprovata carenza in organico delle specifiche professionalità;
14. La Commissione è di supporto al R.U.P., ove richiesta, relativamente alla verifica sulle offerte anormalmente basse;
15. Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della Commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba) – P.IVA 00830890729



Consorzio ASI di Bari

parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara;


16. La Commissione giudicatrice è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnico-economiche. Essa svolge la propria attività come segue:
- eventuale seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta;
 - sedute riservate relative all'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide, da pubblicarsi prima dell'accesso alle offerte economiche;
 - seduta pubblica di accesso alle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale (rispetto della base d'asta, esatte modalità di presentazione dell'offerta, firma, etc.)
 - sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte, ove richiesta dal R.U.P.;

ART. 4 – NOMINA DEI COMMISSARI

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Deliberazione dell'organo competente. Nella determinazione deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'Ente;
2. L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di Presidente ed individua il segretario, che non assume il ruolo di componente della Commissione giudicatrice;
3. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, di norma, tra i dipendenti dell'Ente con esperienza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno dell'Ente.
In proposito si specifica che all'interno della Commissione di gara l'esperienza deve essere intesa in modo complessivo ovvero non è necessario che tutti i commissari siano esperti nella procedura di gara o di tutti gli ambiti coinvolti dall'appalto. Il dato esperienziale, in sostanza, si deve desumere considerando i componenti nel complesso;
4. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico, relativamente ad una nuova procedura di gara, immediatamente successiva alla precedente nomina, volta all'affido di contratto avente medesimo oggetto, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente avente la specifica esperienza;
5. La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è obbligatoria. I membri delle

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba) – P.IVA 00830890729



Consorzio ASI di Bari

commissioni giudicatrici ed il segretario devono:


- svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente;
 - mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
6. L'attività di commissario è prioritaria rispetto agli altri compiti di istituto, deve essere svolta nei tempi previsti dalle tempistiche di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari);
7. Possono essere nominati come componenti della Commissione membri esterni all'Ente nei seguenti casi:
- accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato;
 - assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
 - per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
 - quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili.
8. I commissari esterni possono essere individuati, indifferentemente e a scelta dell'Ente, tra le seguenti categorie:
- a) i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità;
 - b) professori universitari scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
 - c) professionisti scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
 - d) professionisti scelti, motivatamente, sulla base del curriculum o per estrazione attingendo dagli elenchi predisposti dall'Ente e iscritti, ai predetti elenchi, in data antecedente alla pubblicazione della singola gara;
 - e) qualora sia necessaria la presenza in Commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (es. linkedin o simili);
- Qualora il ricorso alle procedure di cui al precedente comma non sia possibile e si ritenga opportuno proporre la nomina di uno o più commissari con altre modalità, queste devono essere debitamente motivate e formalizzate nella determinazione di nomina;
9. L'atto di nomina dei membri della Commissione ne determina il compenso qualora dovuto;

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba) – P.IVA 00830890729



Consorzio ASI di Bari

10. Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme al curriculum dei componenti, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dall'art. 29 del D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della Commissione stessa.


ART. 5 – COMPENSI

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione di gara in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione. Tanto in ragione del divieto previsto dall'articolo 77, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante e che i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. Ne consegue che i commissari di gara possono essere retribuiti - e con onere gravante sul quadro economico dell'appalto - soltanto ove siano nominati tra professionisti esterni alla stazione appaltante ma non in base all'articolo 113 del codice.
2. I compensi spettanti ai membri esterni componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto e all'importo posto a base di gara, come disposto dal Decreto citato. I compensi indicati nella tabella "A" che segue (si riporta la tabella approvata con il decreto ministeriale) sono da intendersi al lordo delle tasse e contributi e al netto di eventuali rimborsi spese.

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI	Importo a base di gara	Compenso lordo minimo	Compenso lordo massimo *
	inferiore o pari a 20.000.000 €	3.000 € (1.500 sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016)	8.000 € (4.000 sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016)
	superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 €	6.000 €	15.000 €
	superiore a 100.000.000 €	12.000 €	30.000 €
APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE	inferiore o pari a 1.000.000 €	3.000 € (1.500 sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016)	8.000 € (4.000 sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016)
	superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 €	6.000 €	15.000 €
	superiore a 5.000.000 €	12.000 €	30.000 €
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA	inferiore o pari a 200.000 €	3.000 €	8.000 €
	superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 €	6.000 €	15.000 €
	superiore a 1.000.000 €	12.000 €	30.000 €

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba) – P.IVA 00830890729



Consorzio ASI di Bari


3. I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di appositi giustificativi. I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti solo se la residenza del commissario dista più di 10 km dalla sede ove si svolgerà la seduta della Commissione e saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) sul sito web istituzionale. Oltre ai rimborsi chilometrici saranno riconosciuti i rimborsi per i biglietti aerei/nave/treno/pullman/taxi (quest'ultimo solo per tragitti non superiori a 20 km) e per le spese di vitto e alloggio qualora la residenza superi la distanza di 100 km. Per il vitto sarà riconosciuto un rimborso massimo pari a € 50,00 al giorno e per il pernottamento un rimborso massimo pari a € 100,00 a notte.
Le predette spese potranno essere concordate forfettariamente con il singolo commissario in sede di affidamento dell'incarico da parte del R.U.P.;
4. Le spese per la Commissione giudicatrice devono essere proposte dal R.U.P. nell'atto propedeutico all'avvio della procedura di gara ed indicate nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura tra le somme a disposizione. Il R.U.P., nella scelta dell'importo tra il minimo e il massimo previsto, deve, motivatamente, stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari (es: grado di complessità dell'affidamento, numero dei lotti, numero atteso dei partecipanti, criterio di attribuzione dei punteggi, tipologia di progetti ecc.);
5. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, al R.U.P. e al personale interno, componente del Seggio di gara o facente parte di un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, preposto al controllo della documentazione amministrativa, ovvero al R.U.P., ai componenti della Struttura costituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o della Commissione nominata ad hoc (che può coincidere con il Seggio di gara) di supporto alla attività del RUP nella verifica della congruità delle offerte, è riconosciuto l'incentivo previsto dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016 ricompreso nella quota prevista dal Regolamento aziendale relativa alla funzioni di "predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici";
6. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al R.U.P. e al personale interno, componente del Seggio di gara o facente parte di un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, preposto al controllo della documentazione amministrativa, ovvero al R.U.P. nella verifica della congruità delle offerte, è riconosciuto l'incentivo previsto dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016 ricompreso nella quota prevista dal Regolamento aziendale relativa alla funzioni di "predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici";
7. Ai dipendenti preposti alla predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, lettere di invito, ecc.), al controllo degli atti di gara e alle funzioni di segreteria della Commissione di gara è riconosciuto l'incentivo previsto dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016 ricompreso nella quota

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba) – P.IVA 00830890729



Consorzio ASI di Bari

prevista dal Regolamento aziendale relativa alla funzioni di "predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici".

ART. 6 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE


1. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi scrupolosamente. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara;
2. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara;
3. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al R.U.P. che al personale dell'Ente che dovranno fornire piena collaborazione;
4. Nel corso dell'ultima riunione la Commissione formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute, essere tempestivamente inviata al R.U.P. competente che curerà gli adempimenti successivi.

ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente provvedimento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Esso, tuttavia, continuerà a trovare applicazione, anche a seguito dell'istituzione del predetto Albo presso l'ANAC, in tutti i casi in cui si procederà alla nomina di uno o più componenti di Commissioni giudicatrici interne all'Ente nell'ambito delle procedure di scelta del contraente:
 - a) di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
 - b) di non particolare complessità.
2. Al momento dell'approvazione del presente regolamento il decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi" con Ordinanza TAR Lazio 2 agosto 2018, n. 4710 è stato sospeso con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto nell'allegato A. Pertanto, i compensi per i commissari esterni saranno fissati ai sensi del DPCM del 23/03/1995 (come modificato dal DPCM 08/05/1996) recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche". Il parametro da applicare è quello previsto dall'art. 1, n. 3, ossia l'importo di € 258,23 con i correttivi di cui all'art. 2, lett. c) aumentati del 20% ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e di cui all'articolo 3. Nel caso in cui il TAR Lazio accolga il ricorso, per gli appalti sotto soglia continuerà a trovare applicazione il

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba) – P.IVA 00830890729



Consorzio ASI di Bari

presente articolo per ragioni di economicità;

3. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia, incluse le linee guida ANAC. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente regolamento risulti in contrasto.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n° 317

Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba) – P.IVA 00830890729